

**REGOLAMENTO COMUNALE**

per la disciplina delle attività  
di barbiere, parrucchiere per uomo e signora ed attività affini

Edizione 1979

#### Art. 1

Chiunque esercita o intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o mestiere affine, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza, comunque denominati, dovunque tale attività sia esercitata in luogo pubblico o privato, comprese le caserme, ospedali, nonché gli appositi reparti degli alberghi diurni e hotel, anche se svolta a titolo gratuito, deve munirsi dell'apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, ai sensi della legge provinciale 26.6.1972, n. 11.

E' vietato l'esercizio delle attività sopradette senza l'autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 2

Chi intende ottenere l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o attività affine, deve farne domanda al Sindaco.

La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

- a) nome e cognome del richiedente;
- b) data e luogo di nascita, residenza;
- c) indicazione dell'ubicazione del locale dove il richiedente intende esercitare l'attività.

Alla suddetta domanda devono essere allegati i documenti attestanti la qualificazione professionale prevista dalla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, e cioè:

- dimostrazione di avere svolto un regolare tirocinio di apprendistato nell'attività che il richiedente intende esercitare (attestato di tirocinio, libretto di lavoro o documento equipollente);

- attestato d'idoneità rilasciato dalla Giunta Provinciale (originale o copia autentica);
- dimostrazione di avere svolto, successivamente al tirocinio, per almeno 24 mesi anche non consecutivi, l'attività che intende esercitare (libretto di lavoro, attestati di lavoro o documenti equipollenti).

Coloro che, invece, intendono esercitare esclusivamente una attività affine specificata nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, devono dimostrare, a ~~comprova della qualificazione professionale acquisita, di avere svolto l'apprendistato in conformità alle vigenti norme di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni nel mestiere che intende esercitare.~~ *comprova della qualificazione professionale acquisita, di avere svolto l'apprendistato in conformità alle vigenti norme di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni nel mestiere che intende esercitare.*

Sono considerati mestieri affini: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico e massaggiatore facciale, in quanto queste attività non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario.

*I documenti riguardanti la qualificazione professionale del richiedente dovranno essere trasmessi dal Sindaco alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della legge provinciale 26.6.1972, n. 11.*

### Art. 3

L'Ufficiale sanitario del Comune accerterà il possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività per la quale è stata chiesta l'autorizzazione.

#### Art. 4

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio potrà essere rilasciata solo nell'ambito del rapporto che intercorre tra la densità della popolazione residente e flutuante, il numero dei titolari e degli addetti occupati nell'anno precedente la richiesta di autorizzazione di apertura di un nuovo esercizio.

Tale rapporto resta stabilito come segue:

- 1 titolare o addetto parrucchiere per uomo (barbiere) per ogni 1.700 abitanti;
- 1 titolare o addetto parrucchiere per signora per ogni 1.000 abitanti.

Ai fini del suddetto rapporto il numero degli abitanti si ottiene aggiungendo al numero della popolazione residente nel Comune un numero pari al quoziente che risulta dividendo il numero delle presenze di forestieri per 365 (giorni).

Per addetti si intendono i familiari collaboratori che prestano regolare attività nell'esercizio di parrucchiere, nonché i lavoratori parrucchieri. Ogni due apprendisti occupati sono considerati al pari di un lavorante.

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'accertamento del numero degli addetti, i titolari di azienda sono tenuti a segnalare all'Amministrazione stessa ogni variazione del numero dei dipendenti nel proprio esercizio.

Inoltre, il rilascio della nuova autorizzazione potrà avvenire soltanto se il nuovo esercizio sorgerà ad una distanza non inferiore a m. 300 in linea d'aria da quello già preesistente.

#### Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 e seguenti del presente regolamento viene rilasciata dal Sindaco, con specifica indicazione dell'attività o delle attività autorizzate, sentita la Commissione Provinciale dell'Artigianato. L'autorizzazione è rilasciata per la persona che esercita l'attività e i locali nei quali tale attività si svolge.

#### Art. 6

Il trasferimento di un esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o signora ed attività affini, da una sede ad altra sede entro il territorio comunale, dev'essere richiesto preventivamente al Sindaco, con domanda da redigere in carta legale.

*Il Sindaco rilascerà l'autorizzazione per i nuovi locali, previo accertamento della ricorrenza dei requisiti, di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, sentita la Commissione Provinciale dell'Artigianato.*

#### Art. 7

In caso di trasformazione o modifica dell'impresa individuale o costituita in forma societaria dovrà essere chiesto al Sindaco il rilascio di una nuova autorizzazione.

Der Bürgermeister stellt die neue Ermächtigung, nach Anhören der Landeshandwerkskommission, die in jedem Falle den Besitz der Voraussetzung nach Art. 2 dieses Reglements von Seiten des neuen Betriebsinhabers oder der neuen Gesellschaft feststellen muß, aus.

#### Art. 8

Die Verweigerung der Ermächtigung muß begründet und dem Antragsteller innerhalb 60 Tagen nach Einreichung des Gesuches mitgeteilt werden.

Gegen die Entscheidung des Bürgermeisters kann binnen 30 Tagen von der Zustellung beim Landesausschuß Rekurs eingebracht werden.

#### Art. 9

Jene Personen, die das Herren-, Damenfriseurgewerbe und verwandte Tätigkeiten ausüben, sind gehalten, in ihrem Betrieb die verlangten Preise der Leistungen sichtbar anzuschlagen.

Außerdem sind sie verpflichtet, die Geschäftseröffnungszeiten anzuschlagen.

Die Eröffnungszeiten der Herren-, Damenfriseurgewerbe und der verwandten Gewerbe werden vom Bürgermeister, über Vorschlag der Handwerksorganisationen, nach Anhörung der Arbeitnehmergewerkschaften der Berufsgruppe, festgelegt.

dal Sindaco su proposta delle Associazioni Sindacali degli Artigiani, sentire le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di categoria.

#### Art. 10

Chiunque esercita l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed affine, senza essere in possesso della autorizzazione prevista dall'art. 2 della L. P. 26 giugno 1972, n. 11 è soggetto alle sanzioni previste dalla L. P. 8 novembre 1958, n. 8.

I provvedimenti ivi previsti sono applicati dal Sindaco e comunicati al Presidente della Giunta Provinciale ed al Questore.

#### Art. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nelle leggi provinciali 26. 6. 1956, n. 7 e 26. 6. 1972, n. 11.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione numero  
Genehmigt vom Gemeinderat mit Beschluß

mero 75 R. V. in data 23/11/73  
Number B. R. vom



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DER GEMEINDESEKRETAR

*[Signature]*

Visto: IL SINDACO  
Gesicht: DER BÜRGERMEISTER

*[Signature]*

il 23/11/73  
am

Pubblicato all'Albo comunale dal 23/11/73  
An der Amtstafel der Gemeinde vom

al 1/12/73 (1) opposizioni.  
bis zum Einwendungen, veröffentlicht.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DER GEMEINDESEKRETAR

*[Signature]*

Visto: IL SINDACO  
Gesicht: DER BÜRGERMEISTER

*[Signature]*

il 3/12/73  
am

(1) con o senza  
mit oder ohne.

Esaminato dalla G. F. di Bolzano in seduta del giorno  
Vom Landesauschuß Bozen in der Sitzung vom

17.12.73 n. 386.89 / 6147  
unter Nr. überprüft.

Pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni conse-  
An der Amtstafel der Gemeinde für 15 aufeinanderfolgende  
cutive dal 19.12.73 al 4.1.74  
Tage vom bis zum veröffentlicht.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DER GEMEINDESEKRETAR

*[Signature]*

Visto: IL SINDACO  
Gesicht: DER BÜRGERMEISTER

*[Signature]*

